

## SERVIZIO ANTICIPO FATTURE E CREDITO IVA

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Popolare FriulAdria S.p.A.

Sede legale: Piazza XX Settembre 2, 33170 Pordenone

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5391 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. ed appartenente al Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6230.7

Codice ABI: 5336.3

Iscrizione Registro delle Imprese di Pordenone, Codice Fiscale e Partita IVA: n. 01369030935

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.

Numero verde: 800 881 588 – dall'estero: 0039 0521 954950 - Fax: 0039 0434 233642

Sito Internet: [www.friuladria.it](http://www.friuladria.it) – Indirizzo di posta elettronica: banca@friuladria.it

### INFORMAZIONI RELATIVE AL SOGGETTO CHE CURA L'OFFERTA FUORI SEDE

(da compilare a cura del soggetto che entra in relazione con il Cliente per effettuare attività di promozione e collocamento del prodotto in luogo diverso da Filiali e uffici della Banca)

cognome e nome / denominazione \_\_\_\_\_

sede \_\_\_\_\_

telefono \_\_\_\_\_ indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_

iscritto all'Albo \_\_\_\_\_ al numero \_\_\_\_\_

operante in qualità di \_\_\_\_\_ della Società \_\_\_\_\_

### CHE COS'È IL SERVIZIO ANTICIPO FATTURE E CREDITO IVA

#### CARATTERISTICHE

Con il servizio di anticipo fatture la Banca concede al Cliente un'apposita linea di credito, mediante la quale il Cliente monetizza anticipatamente i crediti vantati nei confronti dei propri debitori, a fronte dei quali è stata emessa regolare fattura.

Le modalità di concessione della linea di credito sono due:

- l'attivazione di una apertura di credito in conto corrente, pari al controvalore delle fatture presentate;
- l'accreditamento in conto corrente dell'importo delle fatture e contestuale addebito su di un conto anticipi di apposita apertura. Sul conto anticipi vengono poi accreditati i pagamenti delle fatture anticipate; l'operazione si conclude mediante giro al conto ordinario della differenza fra l'importo accreditato e quello anticipato.

L'importo delle fatture viene anticipato, di norma, in misura pari all'80%. Le fatture anticipabili devono avere una scadenza non superiore a 121 giorni.

Il contratto di anticipo fatture prevede la cessione pro-solvendo del credito: la titolarità del credito rappresentato dalle fatture è trasferita alla Banca. Il cedente garantisce la solvenza del debitore; quindi in caso di inadempimento di quest'ultimo, la Banca potrà rivalersi anche sul cedente. L'utilizzo della linea di credito viene, di norma, concessa al Cliente solo una volta pervenuta la dichiarazione di accettazione della cessione da parte del debitore.

L'operazione di anticipo fatture si può concludere:

- con il regolare pagamento da parte del debitore della fattura alla scadenza;
- con il riaddebito dell'importo della fattura sul conto del Cliente, in caso di insolvenza del debitore, con obbligo del Cliente di provvedere alla relativa copertura.

Il Cliente, titolare di conto fiscale, mediante utilizzo dell'apposita linea di credito, può, altresì, ottenere l'anticipazione di un credito per IVA vantato nei confronti dell'Erario. In tal caso il Cliente deve presentare alla Banca idonea documentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate attestante la certezza e la liquidità dei crediti IVA e dare disposizione irrevocabile, accettata dall'Agenzia delle Entrate, affinché il pagamento dei crediti tributari sia effettuato tramite la Banca stessa sul conto fiscale di riferimento. Il credito IVA è anticipato in misura non superiore al 90% dell'importo del credito documentato, mediante addebito su di un conto anticipi di apposita apertura e contestuale accredito sul conto corrente ordinario.

L'anticipazione del credito IVA si chiude alla scadenza utilizzando le somme versate in conto fiscale dai Concessionari delegati, mediante un'apposita concessione governativa affidata dall'Agenzia delle Entrate, alla riscossione e pagamento dei

tributi per competenze territoriali; qualora a tale data il rimborso non fosse ancora pervenuto, il Cliente è tenuto al rimborso del credito IVA anticipato.

L'operazione di anticipo credito IVA si può concludere:

- con l'utilizzo delle somme versate in conto fiscale dai Concessionari a titolo di rimborso del credito IVA anticipato;
- con il riaddebito dell'importo del credito IVA anticipato decorsi 18 mesi dalla concessione.

**RISCHI**

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- mancato pagamento da parte del debitore della fattura anticipata;
- mancato rimborso del credito IVA da parte del Concessionario.

**CONDIZIONI ECONOMICHE**

**QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO**  
**Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)**

IPOTESI	Allo sportello
<i>Affidamenti in Conto Corrente: affidamento di € 1.500,00, con durata pari a 3 mesi, utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto e per l'intera durata del medesimo.</i>	8,53%

Il costo riportato nella tabella è orientativo e si riferisce alla prima ipotesi di operatività indicata dalla Banca d'Italia.  
 Per saperne di più: [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)

		VOCE DI COSTO	VALORE
LINEA DI CREDITO	TASSE E COMMISSIONI SU UTILIZZI	Tasso contrattuale annuo massimo	8,000% nominale 8,243% effettivo
		Periodicità liquidazione interessi	Trimestrale
		Divisore calcolo interessi	Anno civile
		Commissione trimestrale di istruttoria fidi	1,1 per mille, calcolato sul monte fidi operativi non in conto corrente. Importo massimo : € 10.000,00
	INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE	Costo per stampa e invio del Rendiconto periodico	€0,85 (cartaceo) € 0,00 (in via telematica)
		Costo per stampa e invio Documento di Sintesi periodico	€0,85 (cartaceo) € 0,00 (in via telematica)
		Periodicità invio Documento di Sintesi periodico	Annuale
		Costo per stampa e invio Documento di Sintesi di variazione	Gratuito
	ALTRO	Commissione per rilascio informativa precontrattuale idonea per la stipula (ove richiesta)	€ 2,50

		VOCE DI COSTO	VALORE
INCASSO DELLE FATTURE/ANTICIPO CREDITO IVA	COMMISSIONI DI SERVIZIO	Per ogni fattura anticipata senza comunicazione al debitore	€ 2,65
		Per ogni fattura anticipata con comunicazione al debitore	€ 2,65
		Per ogni anticipo credito IVA	€ 0,00
		Per ogni intervento di proroga della scadenza	€ 0,00
		Per ogni distinta presentata	€ 0,00
	CONDIZIONI OPERATIVE	Percentuale massima di anticipo	80% dell'importo complessivo della fattura presentata 90% dell'importo del credito IVA rimborsabile
		Durata massima dell'anticipazione	121 giorni fissi
		Durata massima dell'anticipo credito IVA	540 giorni fissi
		Radiazione automatica fatture impagate	30 giorni fissi successivi alla scadenza
	INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE	Costo per stampa e invio del Rendiconto periodico	€0,85 (cartaceo) € 0,00 (in via telematica)
		Costo per stampa e invio Documento di Sintesi periodico	€0,85 (cartaceo) € 0,00 (in via telematica)
		Periodicità invio Documento di Sintesi periodico	Annuale
		Costo per stampa e invio Documento di Sintesi di variazione	Gratuito
	VALUTE DI ACCREDITO	Per ogni anticipazione	0 giorni lavorativi

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 L.108/96 (c.d. "legge antiusura"), relativo alle operazioni di "Anticipi e Sconti Commerciali" effettuati dalle banche, può essere consultato sull'apposito cartello affisso nei locali della Banca e sul sito internet [www.friuladria.it](http://www.friuladria.it).

#### ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

#### PENALI E INTERESSI DI MORA

##### Tasso di mora annuo nominale ed effettivo

Il tasso di mora è pari al tasso effettivo globale medio tempo per tempo pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge n. 108/96 per la categoria di operazioni qualificate come "Anticipi e sconti commerciali", aumentato del 50% e arrotondato allo 0,05 inferiore. Ove il tasso così calcolato superi quello determinato ai sensi del comma 4, art. 2, della stessa Legge n. 108/96, il tasso di mora sarà pari a quest'ultimo arrotondato allo 0,05 inferiore.

In caso di pubblicazione da parte dello stesso Ministero e ai sensi della medesima legge del tasso medio degli interessi di mora, verrà applicato detto tasso medio.

Ove, per qualsiasi motivo, i sopra citati tassi non fossero più pubblicati o fossero pubblicati in ritardo, il tasso di mora sarà stabilito nella stessa misura prevista nell'ultima pubblicazione disponibile.

Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

**RECESSO, RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE****RECESSO**

È facoltà di entrambi i contraenti di recedere dal rapporto sorto per effetto della concessione della presente linea di credito in qualunque momento, anche senza preavviso, a prescindere dalla data di scadenza o di esigibilità dei titoli e dei documenti presentati per la negoziazione. In tal caso la Banca, salva ogni altra azione anche nascente dai titoli, avrà diritto di esigere immediatamente, o nel termine che a suo insindacabile giudizio sarà ad indicare, anche con semplice lettera, la restituzione delle somme utilizzate, oltre interessi, spese e accessori, e ciò anche senza obbligo — da parte della Banca medesima — di preventiva riconsegna dei titoli presentati e non ancora scaduti al momento della richiesta di rimborso. Resta esclusa la facoltà per la Banca di esigere il pagamento di penali o spese di chiusura nell'ipotesi in cui il recesso sia operato dal Cliente. L'importo complessivamente dovuto ai sensi del presente comma produrrà interessi al tasso di mora previsto dal contratto stesso e precisato nel relativo Documento di Sintesi a decorrere dalla data di decadenza dal beneficio del termine. Su tali interessi non sarà consentita la capitalizzazione periodica.

Salva diversa volontà delle parti, il recesso dalla linea di credito concessa con il presente contratto non implica il recesso dal conto corrente sul quale essa è destinata a valere, né da tutti gli altri servizi connessi al medesimo.

Dal momento del pagamento integrale di quanto dovuto dal Cliente a fronte del presente rapporto, lo stesso verrà chiuso al massimo entro 30 giorni.

La Banca avrà pure la facoltà di esercitare il diritto di compensazione su qualunque altro credito ceduto dal Cliente, nonché su ogni altro titolo, valore o somma giacente presso la Banca stessa al nome del Cliente, come anche convenuto all'art. 2 del contratto.

Qualora la forma tecnica concordata per la concessione della linea di credito sia rappresentata da un'apertura di credito a valere sul conto corrente ordinario, per effetto dell'esercizio del diritto di recesso di cui all'art. 6 del contratto, cessa immediatamente la possibilità per il Cliente di utilizzare l'apertura di credito. In ogni caso, le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca decidesse di consentire dopo la cessazione del contratto non comportano il ripristino dell'apertura di credito, neppure per l'importo delle disposizioni eseguite.

**RECLAMI**

Per eventuali contestazioni in relazione ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente potrà presentare reclamo in forma scritta all'Ufficio Reclami della medesima Banca, in Piazza XX settembre 2, 33170 Pordenone – indirizzo di posta elettronica: reclami@friuladria.it. La Banca dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF) Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario;
- Conciliatore Bancario, anche in assenza di preventivo reclamo. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)

Il Cliente avrà in ogni caso la facoltà di avvalersi in ogni momento dei mezzi di tutela giurisdizionale previsti dalla legge o dal contratto.

**RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE-CLAUSOLA DI MEDIAZIONE**

Per la risoluzione stragiudiziale delle controversie che possono insorgere tra Banca e Cliente, in dipendenza del presente contratto ed in conformità dell'obbligo sancito all'art. 5 comma 1 del D.lgs 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità per adire l'Autorità Giudiziaria, la Banca e il Cliente convengono, ai fini dell'art. 5 comma 5 del medesimo decreto, di sottoporre dette controversie all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal "Conciliatore Bancario Finanziario", Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (iscritto al n. 3 del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia) ovvero, a scelta della parte promuovente, all'Organismo di Conciliazione Forense di Milano (iscritto al n. 36), o all'Organismo di mediazione forense di Roma (iscritto al n. 127), o all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Napoli (iscritto al n. 267), o agli Organismi istituiti rispettivamente dall'Ordine degli Avvocati di Piacenza, Parma, Pordenone e La Spezia, ovvero ad ogni altro organismo iscritto nel medesimo registro previo accordo con l'altra parte.

Resta ferma la possibilità di esperire il procedimento istituito in attuazione dell'art 128 bis del TUB per le materie ivi regolate.

**LEGENDA****Anticipo con o senza comunicazione al debitore**

L'anticipazione può o meno prevedere la comunicazione - da parte della Banca al debitore della fattura - dell'avvenuto anticipo al creditore effettuato dalla Banca stessa.

**Fattura**

È il documento rilasciato dal venditore al compratore in cui sono elencate le merci vendute, con l'indicazione del prezzo, della quantità, del termine e delle condizioni di pagamento relative.

**Cessione pro-solvendo**

In questo tipo di cessione del credito, il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto ha eseguito il pagamento.

**Fido o affidamento**

Somma che la Banca si impegna a mettere a disposizione del Cliente oltre il saldo disponibile.

**Radiazione**

E' un'operazione effettuata dalla Banca che prevede il riaddebito al cedente della fattura non ancora pagata per decorsi termini.

**Tasso Effettivo Globale Medio, rilevato trimestralmente ai sensi della legge sull'usura dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze**

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della categoria corrispondente, aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali (la differenza tra il tasso così ottenuto e il TEGM non può comunque essere superiore a otto punti percentuali), e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.

**Conto fiscale**

E' il conto in essere presso i Concessionari sul quale affluiscono imposte, tributi, oneri fiscali dovuti all'amministrazione finanziaria e derivanti dall'esercizio dell'attività del contraente (iva, imposte dirette e sostitutive, ritenute).

E' abbinato ad un C/C ordinario sul quale si riversano direttamente gli addebiti e gli accrediti.